


|  |  |
|--|--|
|  | REGIONE AUTONOMA<br>FRIULI VENEZIA GIULIA  |
| DIREZIONE CENTRALE AMBIENTE ED ENERGIA   |  |
| Servizio tutela da inquinamento<br>atmosferico, acustico<br>ed elettromagnetico  | inquinamento@regione.fvg.it<br>tel + 39 040 3774058<br>fax + 39 040 3774513/4410<br>I - 34126 Trieste, via Giulia 75/1 |

STINQ - PN/AIA/97

Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) per l'esercizio dell'installazione di cui al punto 5.1 lettera d), al punto 5.3 lettera a) punto 3, al punto 5.3 lettera b) punto 2 e al punto 5.5, dell'Allegato VIII, alla Parte Seconda, del decreto legislativo 152/2006, della ECO SINERGIE SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA, sita nel Comune di San Vito al Tagliamento (PN).

## IL DIRETTORE

**Visto** il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);

**Visto** il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46 "Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)";

**Visto** che l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) di cui al Titolo III-bis, della Parte Seconda del decreto legislativo 152/2006, è rilasciata tenendo conto di quanto indicato all'Allegato XI alla Parte Seconda del decreto medesimo e che le relative condizioni sono definite avendo a riferimento le Conclusioni sulle BAT (Best Available Techniques);

**Considerato** che, nelle more della emanazione delle conclusioni sulle BAT, l'autorità competente utilizza quale riferimento per stabilire le condizioni dell'autorizzazione le pertinenti conclusioni sulle migliori tecniche disponibili, tratte dai documenti pubblicati dalla Commissione europea;

**Visto** il D.M. 29 gennaio 2007, con il quale sono state emanate le linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili in materia di gestione dei rifiuti, per le attività elencate nell'allegato I al decreto legislativo 59/2005 (ora allegato VIII al d.lgs 152/2006) ed in particolare alla voce "Gestione dei rifiuti – Trattamento dei PBC, degli apparati e dei rifiuti contenenti PCB e per gli impianti di stoccaggio – Tecniche di stoccaggio dei rifiuti;

**Vista** la legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 (Norme regionali relative allo smaltimento dei rifiuti);

**Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 1991 (Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno);

**Visto** il Decreto del Presidente della Giunta 8 ottobre 1991, n. 0502/Pres. (Regolamento di esecuzione della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni);

**Vista** la Legge 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge quadro sull'inquinamento acustico);

**Vista** la legge regionale 30 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);

**Visto** l'articolo 3 della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 16 (Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attività venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo), recante disposizioni in materia di Conferenza di servizi in materia ambientale;

**Visto** l'articolo 53, comma 1, lettera b) dell'Allegato 1, alla deliberazione della Giunta regionale 13 settembre 2013, n. 1612 recante "Articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative direzionali della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali", il quale prevede che il Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico (di seguito indicato come Servizio competente) cura gli adempimenti regionali in materia di autorizzazioni integrate ambientali;

**Visto** l'articolo 21, comma 1, lettera c), del Regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con il decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche ed integrazioni;

**Visto** il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'economia e delle finanze del 24 aprile 2008 (Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59);

**Visti**, altresì, l'articolo 6, commi da 22 a 24 della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006), nonché l'articolo 3 della legge regionale del 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione dei lavori pubblici), in materia di tariffe dell'autorizzazione integrata ambientale;

**Vista** la deliberazione della Giunta regionale 22 dicembre 2009, n. 2924, con la quale sono state emanate le linee guida per la determinazione delle tariffe di cui al decreto ministeriale 24 aprile 2008;

## **AUTORIZZAZIONI SETTORIALI DA SOSTITUIRE**

### **EMISSIONI IN ATMOSFERA**

**Vista** la deliberazione della Giunta della Provincia di Pordenone n. 287 dell'11 dicembre 2008, con la quale è stato approvato il progetto presentato dalla Eco Sinergie Società Consortile a Responsabilità Limitata, con sede legale in San Vito al Tagliamento (PN), via Clauzetto, relativo all'impianto di trattamento rifiuti (selezione e recupero di rifiuti urbani e speciali) da realizzarsi in Comune di San Vito al Tagliamento, via Clauzetto;

**Considerato** che la suddetta deliberazione provinciale n. 287/2008, sostituisce, ad ogni effetto, ai sensi dell'articolo 5, commi 4 e 12, del DPGR 01/98, l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui alla Parte V del decreto legislativo 152/2006;

**Vista** la deliberazione della Giunta della Provincia di Pordenone n. 12 del 19 gennaio 2012, con la quale vengono confermati i limiti di emissione in atmosfera e le prescrizioni per il punto di emissione convogliata, stabiliti nella citata deliberazione provinciale n. 287/2008;

**Vista** la Determinazione del Dirigente del Settore Ecologia – Tutela del Suolo e Rifiuti, della Provincia di Pordenone n. 2013 del 19 agosto 2013, nella quale vengono riportati i limiti di emissione in atmosfera e le prescrizioni per il punto di emissione convogliata, come previsti dalla deliberazione provinciale n. 287/2008 e confermati dalla deliberazione provinciale n. 12/2012;

**Vista** la Determinazione del Dirigente del Settore Ecologia – Tutela del Suolo e Rifiuti, della Provincia di Pordenone n. 3187 del 24 dicembre 2013, nella quale vengono riportati i limiti di

emissione in atmosfera e le prescrizioni per il punto di emissione convogliata, come previsti dalla deliberazione provinciale n. 287/2008 e confermati dalla deliberazione provinciale n. 12/2012;

## **SCARICHI IDRICI**

**Vista** la Determinazione del Dirigente del Settore Ecologia – Tutela del Suolo e Rifiuti, della Provincia di Pordenone n. 452 del 20 febbraio 2014, con la quale è stata adottata l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), a favore della Eco Sinergie Società Consortile a Responsabilità Limitata, in persona del legale rappresentante pro-tempore, quale Gestore dell'impianto, che sostituisce l'autorizzazione allo scarico in fognatura consortile di acque reflue industriali e meteoriche di dilavamento potenzialmente inquinate dopo trattamento con recapito sulle fognature consortili;

## **GESTIONE RIFIUTI**

**Vista** la deliberazione della Giunta della Provincia di Pordenone n. 287 dell'11 dicembre 2008, con la quale è stato approvato il progetto presentato dalla Eco Sinergie Società Consortile a Responsabilità Limitata, con sede legale in San Vito al Tagliamento (PN), via Clauzetto, relativo all'impianto di trattamento rifiuti (selezione e recupero di rifiuti urbani e speciali) da realizzarsi in Comune di San Vito al Tagliamento, via Clauzetto;

**Vista** la deliberazione della Giunta della Provincia di Pordenone n. 12 del 19 gennaio 2012, con la quale la Eco Sinergie Società Consortile a Responsabilità Limitata, è stata autorizzata alla realizzazione di una variante non sostanziale presso l'impianto di selezione e recupero di rifiuti urbani e speciali, sito in Comune di San Vito al Tagliamento (PN);

**Vista** la Determinazione del Dirigente del Settore Ecologia – Tutela del Suolo e Rifiuti, della Provincia di Pordenone n. 2013 del 19 agosto 2013, con la quale la Eco Sinergie Soc. Consortile a r.l. unipersonale è stata autorizzata, fino al 4 marzo 2023, ai sensi dell'articolo 208 del d.lgs 152/2006 e del D.P.G.R. 01/98, alla gestione dell'impianto di rifiuti urbani e speciali, sito in via Clauzetto, 42, in Comune di San Vito al Tagliamento;

**Vista** la Determinazione del Dirigente del Settore Ecologia – Tutela del Suolo e Rifiuti, della Provincia di Pordenone n. 3187 del 24 dicembre 2013, con la quale la Eco Sinergie Società Consortile a Responsabilità Limitata, è stata autorizzata, ai sensi dell'articolo 208 del d.lgs 152/2006 e del D.P.G.R. 01/98, alla gestione dell'impianto di rifiuti urbani e speciali, sito in via Clauzetto, 42, in Comune di San Vito al Tagliamento;

**Visto** il decreto del Servizio Valutazioni Ambientali n. 1408 del 18 luglio 2014, con il quale è stato disposto che il progetto riguardante la modifica all'esistente impianto di selezione e recupero rifiuti urbani e speciali in Comune di San Vito al Tagliamento, presentato dalla Eco Sinergie Società Consortile a Responsabilità Limitata di San Vito al Tagliamento, non è da assoggettare alla procedura di VIA di cui alla legge regionale 43/1999 e s.m.i. e al decreto legislativo 152/2006 e s.m.i.;

**Vista** la domanda prot n. 164 del 4 settembre 2014, acquisita dal Servizio competente in data 5 settembre 2014, con protocollo n. 25058, con la quale la ECO SINERGIE SOCIETÀ CONSORTILE A RESPONSABILITÀ LIMITATA (di seguito indicata come Gestore) con sede legale nel Comune di San Vito al Tagliamento (PN), via Clauzetto, 42, ha chiesto il rilascio, ai sensi dell'articolo 29 ter, comma 1 del decreto legislativo 152/2006, dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) per l'esercizio dell'installazione sita nel Comune di San Vito al Tagliamento (PN), via Clauzetto, 42, relativa a:

- **5.1, lettera d**, (lo smaltimento o il recupero di rifiuti pericolosi, con capacità di oltre 10 Mg al giorno, che comporti il ricorso al ricondizionamento prima di una delle altre attività di cui ai punti 5.1 e 5.2);

- **5.3, lettera a, punto 3** (Lo smaltimento dei rifiuti non pericolosi, con capacità superiore a 50 Mg al giorno, che comporta il ricorso al pretrattamento dei rifiuti destinati all'incenerimento o al coincenerimento);
- **5.3, lettera b, punto 2**, (Il recupero, o una combinazione di recupero e smaltimento, di rifiuti non pericolosi, con una capacità superiore a 75 Mg al giorno, che comportano il ricorso a pretrattamento dei rifiuti destinati all'incenerimento o al coincenerimento);
- **5.5** (Accumulo temporaneo di rifiuti pericolosi non contemplati al punto 5.4 prima di una delle attività elencate ai punti 5.1, 5.2, 5.4 e 5.6 con una capacità totale superiore a 50 Mg, eccetto il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono generati i rifiuti).

**Preso atto** che con la Relazione tecnica allegata alla succitata istanza del 4 settembre 2014, il Gestore ha proposto alcune modifiche progettuali e gestionali rispetto alla situazione precedentemente autorizzata;

**Considerato** che la domanda di AIA è stata presentata in seguito all'entrata in vigore del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46 "Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)";

**Vista** la nota prot. n. 26346 del 23 settembre 2014, trasmessa a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC), con al quale il Servizio competente ha chiesto al Gestore di perfezionare la domanda di autorizzazione integrata ambientale trasmettendo la quietanza di pagamento della tariffa relativa all'attività istruttoria, specificando che i termini di cui all'articolo 29-quater, comma 3, del decreto legislativo 152/2006, decorreranno dall'acquisizione dell'attestato di pagamento;

**Vista** la nota prot. n. 180 del 23 settembre 2014, trasmessa a mezzo PEC, con la quale il Gestore ha inviato la documentazione attestante il pagamento della tariffa relativa all'attività istruttoria per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale;

**Vista** la nota prot. n. 27402 del 6 ottobre 2014, trasmessa a mezzo PEC, con la quale il Servizio competente ha comunicato al Gestore l'avvio del procedimento, ai sensi dell'articolo 29 quater, comma 3, del decreto legislativo 152/2006;

**Vista** la nota prot. n. 27742 dell'8 ottobre 2014, con la quale il Servizio competente ha inviato ai fini istruttori, al Comune di San Vito al Tagliamento, alla Provincia di Pordenone, ad ARPA FVG, ad ARPA Dipartimento provinciale di Pordenone, all'Azienda per i servizi sanitari n. 6 "Friuli Occidentale" e al Consorzio per la Zona di Sviluppo Industriale Ponterosso, la domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale e la relativa documentazione tecnica;

**Atteso** che ai sensi dell'articolo 29-quater, comma 3, del decreto legislativo 152/2006, in data 7 ottobre 2014, il Servizio competente ha pubblicato nel sito web della Regione l'annuncio recante l'indicazione della localizzazione dell'installazione ed il nominativo del gestore, nonché gli uffici presso i quali è possibile prendere visione degli atti e trasmettere le osservazioni;

**Rilevato** che non sono pervenute osservazioni in forma scritta da parte dei soggetti interessati nel termine di 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione del sopraccitato annuncio;

**Vista** la nota prot. n. 4944 del 27 gennaio 2015, trasmessa a mezzo PEC, con la quale la Provincia di Pordenone ha espresso delle considerazioni e chiesto integrazioni relativamente alle emissioni in atmosfera e alla gestione dei rifiuti;

**Vista** la nota dell'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 5 "Friuli Occidentale" prot. n. 5380 del 27 gennaio 2015, trasmessa a mezzo PEC, nella quale vengono riportate delle prescrizioni/indicazioni relative alla gestione dei rifiuti, alle emissioni in atmosfera;

**Vista** la nota prot. n. 483 del 27 gennaio 2015m trasmessa a mezzo PEC in data 28 gennaio 2015, con la quale il Consorzio per la Zona di Sviluppo Industriale Ponterosso ha espresso parere favorevole, con prescrizioni, allo scarico delle acque reflue nelle fognature consortili;

**Visto** il verbale conclusivo della prima seduta del 29 gennaio 2015, della Conferenza di servizi, convocata con nota prot. n. 34025 del 22 dicembre 2014, trasmessa a mezzo PEC, ai sensi dell'articolo 29-quater, comma 5 del decreto legislativo 152/2006, dal quale risulta, tra l'altro, che:

1) il rappresentante di ARPA ha chiesto le seguenti integrazioni:

- un diagramma di flusso semplificato del processo produttivo ove siano messe in evidenza, fase per fase, i punti di captazione degli inquinanti, i punti di emissione in atmosfera (che devono avere la stessa numerazione riportata nelle planimetrie allegate) ed i relativi inquinanti rilasciati. Si evidenzino, altresì, le modifiche apportate con la variante rispetto agli impianti esistenti e già autorizzati;
- una descrizione più dettagliata della struttura a tunnel, che verrà realizzata nella zona di arrivo dei rifiuti (lato est del capannone) specificando, in particolare, se è previsto che tale struttura debba essere mantenuta in depressione al fine di conseguire una più efficace mitigazione degli impatti ambientali;
- indicare i criteri adottati per la definizione dei PCi situati sull'impianto di selezione delle linee 1 e 2, oltre che in corrispondenza al camino E1;
- l'efficienza di abbattimento delle polveri mediante filtro a maniche, il taglio granulometrico che si intende abbattere, la velocità di attraversamento, e l'eventuale presenza di un manometro differenziale o di un pressostato differenziale con allarme ottico/acustico;
- una descrizione puntuale delle torri di lavaggio impiegate per la depurazione delle arie di processo, la loro configurazione, nonché l'efficienza di abbattimento, l'intervallo di lavoro dei parametri di funzionamento dell'apparecchiatura (caduta di pressione, il rapporto tra la portata del liquido e quella del gas, il tipo di nebulizzazione, etc.);
- una descrizione puntuale dell'impianto mobile di rimozione dei freon e del mercurio, specificando pure le modalità di funzionamento del medesimo al fine di accertare se il ciclo di lavoro non comporti l'emissione in atmosfera dei componenti volatili;
- specificare su quali sostanze osmogene è efficace il mix di enzimi che viene nebulizzato durante le operazioni di carico del CDR e di scarico dei rifiuti in ingresso, nonché il meccanismo di azione e l'efficienza di abbattimento;
- presentare un elaborato tecnico al fine di verificare se il sito di prelievo, relativo all'emissione E1, sia conforme al punto 6.2 della norma UNI EN 15259:08 per quanto attiene le caratteristiche geometriche e di sicurezza della piattaforma di campionamento, l'ubicazione dei punti di prelievo lungo la sezione di misurazione, la distanza di questi dal piano di calpestio della piattaforma, il numero di tronchetti di campionamento necessari e, in generale, se sia stato progettato per consentire il prelievo di campioni rappresentativi dell'emissione medesima;
- presentare l'elaborato tecnico del sito di campionamento, relativo all'emissione del cogeneratore alimentato ad olii vegetali, al fine di verificarne la conformità ai sensi della norma tecnica UNI EN 15259:08 considerato che l'emissione corrispondente, ai sensi dell'articolo 271 comma 1, è soggetta al rispetto dei limiti di cui alla parte III dell'Allegato I alla parte quinta del D.lgs. 152/06 e che quindi è deve essere campionata.
- Motivare la non applicabilità/ non applicazione delle BAT;
- Specificare le procedure gestionali del sistema di trattamento delle acque reflue con particolare riferimento al punto di ripartizione delle due linee di scarico;

- Indicare le soglie di allarme nell'allegato 2 dell'allegato 4 della documentazione presentata;
- Indicare la periodicità di taratura della strumentazione radiometrica;
- Fornire copia della lettera di accettazione dell'incarico dell'esperto in radioprotezione;
- Indicare le procedure adottate al fine di garantire la tracciabilità dei rifiuti;

2) la Conferenza di servizi ha chiesto al Gestore di inviare, entro il termine di 90 (novanta) giorni dal ricevimento della nota di trasmissione del verbale della Conferenza stessa, 7 copie cartacee o una digitale di un testo coordinato contenente le integrazioni richieste dalla Provincia di Pordenone e da ARPA Dipartimento provinciale di Pordenone;

**Vista** la nota prot. n. 3600 del 10 febbraio 2015, con al quale il Servizio competente:

1) ha trasmesso al Gestore, al Comune di San Vito al Tagliamento, alla Provincia di Pordenone, ad ARPA FVG, ad ARPA Dipartimento provinciale di Pordenone, all'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 5 "Friuli Occidentale" e al Consorzio per la Zona di Sviluppo Industriale Ponterosso, copia del verbale della Conferenza di servizi del 29 gennaio 2015 e di tutta la documentazione nello stesso citata;

2) ha ricordato al Gestore che entro il termine di 90 (novanta) giorni dal ricevimento della nota stessa, deve inviare 7 copie cartacee o una digitale, della documentazione integrativa richiesta, a pena delle sanzioni previste dall'articolo 29-quattordicesimo, comma 5, del decreto legislativo 152/2006;

**Vista** la nota prot. n. 90 dell'11 maggio 2015, acquisita dal Servizio competente in data 11 maggio 2015 con protocollo n. 12943, con la quale il Gestore ha inviato la documentazione integrativa richiesta in sede di Conferenza di servizi dalla Provincia di Pordenone e da ARPA Dipartimento provinciale di Pordenone;

**Vista** la nota prot. n. 13271 del 14 maggio 2015, con al quale il Servizio competente:

1) ha trasmesso al Comune di San Vito al Tagliamento, alla Provincia di Pordenone, ad ARPA FVG, ad ARPA Dipartimento provinciale di Pordenone, all'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 5 "Friuli Occidentale" e al Consorzio per la Zona di Sviluppo Industriale Ponterosso, le integrazioni documentali sopra menzionate;

2) ha convocato, per il giorno 23 giugno 2015, la seconda seduta della Conferenza di servizi, per l'acquisizione dei pareri di competenza in merito all'istanza di rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale;

**Vista** la nota prot. n. 229 del 15 giugno 2015, trasmessa a mezzo PEC, con la quale il Consorzio per la Zona di Sviluppo Industriale Ponterosso ha confermato, a seguito della visione della documentazione integrativa trasmessa dal Gestore, il parere positivo espresso con la citata nota prot. n. 483 del 27 gennaio 2015;

**Vista** la nota prot. n. 20613 del 23 giugno 2015, con la quale ARPA Dipartimento provinciale di Pordenone ha formulato delle osservazioni riguardo il monitoraggio olfattometrico, gli scarichi idrici, le emissioni in atmosfera e i controlli radiometrici;

**Vista** la nota prot. n. 41435 del 22 giugno 2015, trasmessa a mezzo PEC, con la quale la Provincia di Pordenone ha espresso parere favorevole, con precisazioni e prescrizioni, al rilascio dell'Autorizzazione integrata ambientale;

**Vista** la nota prot. n. 43977 del 22 giugno 2015, trasmessa a mezzo PEC, con la quale l'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 5 "Friuli Occidentale" ha espresso il parere di competenza e ha formulato delle osservazioni per definire e chiarire, anche nell'ambito della discussione della

Conferenza di servizi, i requisiti e i dettagli di realizzazione dei tunnel di carico/scarico;

**Visto** il verbale conclusivo della seconda seduta del 23 giugno 2015, della Conferenza di servizi, inviato ai partecipanti con nota prot. n. 18475 del 7 luglio 2015, trasmessa a mezzo PEC;

**Vista** la Relazione istruttoria predisposta dal Servizio competente nella quale sono stati recepiti i pareri trasmessi dagli Enti partecipanti all'istruttoria e le determinazioni della Conferenza di servizi;

**Rilevato** che in sede di Conferenza di Servizi, ARPA ha reso il parere in ordine alle modalità di monitoraggio e controllo degli impianti e delle emissioni nell'ambiente;

**Preso atto** che il Sindaco del Comune di San Vito al Tagliamento non ha formulato per l'installazione specifiche prescrizioni ai sensi degli articoli 216 e 217 del Regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie);

**Considerate** le specifiche risultanze della Conferenza di servizi e tenuto conto delle posizioni prevalenti espresse nell'ambito della Conferenza medesima;

**Vista** la nota del 26 giugno 2015, trasmessa a mezzo posta elettronica, con la quale il Gestore ha comunicato che il nominativo del referente del Gestore dell'impianto è il sig. Isaia Gasparotto e che la Società terza contraente è la "Risorse BTA S.r.l.";

**Visto** il certificato di conformità alla norma UNI EN ISO 14001: 2004, rilasciato dalla Società di certificazione SGS ITALIA S.p.A. con sede in Milano, via G. Gozzi, 1/A, da cui risulta che dalla data del 13 marzo 2014 la Eco Sinergie Società Consortile a Responsabilità Limitata, è dotata di un sistema di gestione ambientale conforme alla norma UNI EN ISO 14001: 2004 per l'attività di "Stoccaggio, preselezione, selezione, cernita, triturazione, condizionamento volumetrico e messa in riserva di rifiuti speciali, urbani ed assimilabili agli urbani" svolta presso il sito operativo di San Vito al Tagliamento (PN), via Clauzetto, 42, fino al 6 marzo 2016;

**Vista** la Polizza n. 61046335 dell'8 marzo 2012 e l'Appendice di variazione alla stessa, del valore di euro 844.484,17 (ottocentoquarantaquattromilaquattrocentoottantaquattro,17), rilasciata da UNIPOL ASSICURAZIONI S.p.A., a favore del Comune di San Vito al Tagliamento (PN), avente validità fino al 6 settembre 2013, a garanzia dell'adempimento agli obblighi derivanti dall'attività di riciclo/recupero, scambio, messa in riserva (R3, R12, R13) e raggruppamento preliminare, deposito preliminare (D13, D15) dei rifiuti;

**Vista** la Polizza n. 6058500319341, del valore di euro 506.690,50 (cinquecentoseimilaseicentonovanta,50), rilasciata da MILANO ASSICURAZIONI S.p.A., a favore del Comune di San Vito al Tagliamento (PN), avente validità fino al 4 settembre 2023, a garanzia dell'adempimento agli obblighi derivanti dall'attività di riciclo/recupero, scambio, messa in riserva (R3, R12, R13) e raggruppamento preliminare, deposito preliminare (D13, D15) dei rifiuti;

**Considerato** che ai sensi del combinato disposto degli articoli 5, comma 1, lettera l) e 25, della legge regionale 30/1987 e degli articoli 2 e 3 del D.P.G.R. n. 0502/1991 e s.m.i., la Regione determina le garanzie finanziarie che il Gestore dovrà prestare a favore del Comune sede dell'impianto, per coprire i costi di eventuali interventi conseguenti alla non corretta gestione dell'impianto, nonché necessari al recupero dell'area interessata;

**Ritenuto** di determinare le garanzie finanziarie, tenuto conto della diminuzione della quantità di rifiuti da avviare allo smaltimento/recupero, deposito preliminare e messa in riserva, rispetto a quanto previsto nella Determinazione del Funzionario delegato, del Settore Ecologia – Tutela del Suolo e Rifiuti, della Provincia di Pordenone n. 2013 del 19 agosto 2013, come di seguito indicato:

- l'importo delle garanzie è pari a **euro 479.432,72**, ed è calcolato considerando le potenzialità giornaliere e la capacità di stoccaggio:

- potenzialità giornaliera per lo smaltimento o il recupero di rifiuti non pericolosi pari a 370 Mg/giorno €397.035,59 (superiore a 100 Mg/giorno . euro 190.882,49 + euro 763,53 per ogni Mg/giorno eccedente le prime 100);
- deposito preliminare e messa in riserva di rifiuti non pericolosi pari a 6.960m<sup>3</sup> €277.184,10 (depositi con capacità superiore a 500 m<sup>3</sup> €30.541,30+€38.18 per ogni m<sup>3</sup> eccedente i primi 500);
- deposito preliminare e messa in riserva di rifiuti pericolosi pari a 1.335m<sup>3</sup> €124.834,85 (superiore a 500 metri cubi : euro 61.082,60 + euro 76,35 per ogni metro cubo eccedente i primi 500);

**Considerato** che:

1) ai sensi dell'articolo 29-sexies, comma 9-quinquies, lettera a), del decreto legislativo 152/2006, il Gestore, quando l'attività comporta l'utilizzo, la produzione o lo scarico di sostanze pericolose, tenuto conto della possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee nel sito dell'installazione, deve elaborare e trasmettere per validazione all'autorità competente, **la Relazione di riferimento**, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera v-bis), del decreto legislativo medesimo;

2) ai sensi del decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare n. 272, del 13 novembre 2014, il Gestore verifica, mediante la procedura indicata nell'Allegato 1, al decreto ministeriale medesimo, se sussiste o meno l'obbligo di presentare all'autorità competente **la Relazione di riferimento**;

**Ritenuto**, pertanto, necessario dover prescrivere al Gestore:

1) di espletare tempestivamente la procedura di cui all'Allegato 1 al DM 272/2014, al fine di verificare se sussiste a suo carico o meno l'obbligo di presentare la succitata Relazione di riferimento e di trasmetterne gli esiti al Servizio competente entro 3 mesi dalla data dell'autorizzazione integrata ambientale;

2) di trasmettere, in caso di esito positivo della succitata procedura, al Servizio competente, entro 12 mesi dalla data dell'autorizzazione integrata ambientale, la Relazione di riferimento;

**Considerato** che ai sensi dell'articolo 29-octies, del decreto legislativo 152/2006, nel caso di un'installazione che, all'atto del rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, risulti certificata secondo la norma UNI EN ISO 14001, il riesame con valenza di rinnovo è effettuato ogni 12 (dodici) anni, comunque, entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale dell'installazione;

## DECRETA

La ECO SINERGIE SOCIETÀ CONSORTILE A RESPONSABILITÀ LIMITATA con sede legale nel Comune di San Vito al Tagliamento (PN), via Clauzetto, 42, identificata dal codice fiscale 01458550934, è autorizzata all'esercizio dell'installazione di cui al punto **5.1, lettera d)**, al punto **5.3, lettera a, punto 3**, al punto **5.3, lettera b, punto 2** e al punto **5.5**, dell'Allegato VIII, alla Parte seconda, del decreto legislativo 152/2006, sita nel Comune di San Vito al Tagliamento (PN), via Clauzetto, 42, alle condizioni di cui agli Allegati 2, 3 e 4, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decreto.

Oltre a tali condizioni, il Gestore per l'esercizio dell'installazione deve attenersi a quanto di seguito indicato.



## **Art. 1 – Limiti di emissione e prescrizioni per l'esercizio**

1. L'esercizio dell'installazione avviene nel rispetto:
  - a) delle migliori tecniche disponibili, come riportate nell'allegato 2 al presente decreto;
  - b) dei limiti e delle prescrizioni specificati nell'allegato 3 al presente decreto;
  - c) del Piano di monitoraggio e controllo di cui all'allegato 4 al presente decreto;
  - d) di quanto indicato nella domanda di autorizzazione presentata, ove non modificata dal presente decreto.

## **Art. 2 – Altre prescrizioni**

1. Il Gestore è tenuto al rispetto di tutte le prescrizioni legislative e regolamentari in materia di tutela ambientale, anche se successive al presente decreto.
2. **Entro 10 giorni** dal ricevimento del presente provvedimento, il Gestore effettua la comunicazione prevista dall'articolo 29-decies, comma 1 del decreto legislativo 152/2006, indirizzandola al Servizio competente, ad ARPA FVG e al Dipartimento provinciale di ARPA di Pordenone. Il mancato invio della suddetta comunicazione al servizio competente comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 7, comma 2.
3. Entro 3 mesi dalla data dell'autorizzazione integrata ambientale, il Gestore trasmette al Servizio competente gli esiti della procedura di cui all'Allegato 1 al DM 272/2014, al fine di verificare se sussiste o meno a suo carico l'obbligo di presentare la Relazione di riferimento di cui all'articolo 5, comma 1, lettera v-bis), del decreto legislativo 152/2006.
4. In caso di esito positivo della procedura di cui al punto 3, il Gestore trasmette al Servizio competente la Relazione di riferimento entro 12 mesi dalla data dell'autorizzazione integrata ambientale.
5. Il Gestore, entro **60** (sessanta) giorni dal ricevimento del presente provvedimento, **riduce** il valore della Polizza n. 6058500319341 del 4 settembre 2013, prestata a favore del Comune di San Vito al Tagliamento (PN), a garanzia dell'adempimento agli obblighi derivanti dall'attività di riciclo/recupero, scambio, messa in riserva (R3, R12, R13) e raggruppamento preliminare, deposito preliminare (D13, D15) dei rifiuti, fino alla somma di euro **479.432,72** (quattrocentosettantanove milaquattrocentotrentadue,72), e **mantiene** la validità della stessa fino alla scadenza della presente autorizzazione integrata ambientale.
6. Il Gestore, entro **60** (sessanta) giorni dal ricevimento del presente provvedimento, modifica la Polizza n. 6058500319341 del 4 settembre 2013, sulla base dell'autorizzazione integrata ambientale che sostituisce l'autorizzazione provinciale alla gestione dei rifiuti.

## **Art. 3 – Autorizzazioni sostituite**

1. L'autorizzazione di cui al presente decreto sostituisce, a tutti gli effetti, le seguenti autorizzazioni ambientali settoriali:

### **EMISSIONI IN ATMOSFERA**

- 1) deliberazione della Giunta della Provincia di Pordenone n. 287 dell'11 dicembre 2008;
- 2) deliberazione della Giunta della Provincia di Pordenone n. 12 del 19 gennaio 2012;
- 3) Determinazione del Dirigente del Settore Ecologia – Tutela del Suolo e Rifiuti, della Provincia di Pordenone n. 2013 del 19 agosto 2013;

4) Determinazione del Dirigente del Settore Ecologia – Tutela del Suolo e Rifiuti, della Provincia di Pordenone n. 3187 del 24 dicembre 2013;

5) autorizzazione alle emissioni in atmosfera, fermi restando i profili concernenti aspetti sanitari (Titolo I, Parte quinta del decreto legislativo 152/2006);

#### **SCARICHI IDRICI**

1) Determinazione del Dirigente del Settore Ecologia – Tutela del Suolo e Rifiuti, della Provincia di Pordenone n. 452 del 20 febbraio 2014;

2) autorizzazione allo scarico (Capo II, Titolo IV, Parte terza, del decreto legislativo 152/2006).

#### **GESTIONE RIFIUTI**

1) deliberazione della Giunta della Provincia di Pordenone n. 287 dell'11 dicembre 2008;

2) deliberazione della Giunta della Provincia di Pordenone n. 12 del 19 gennaio 2012;

3) Determinazione del Dirigente del Settore Ecologia – Tutela del Suolo e Rifiuti, della Provincia di Pordenone n. 2013 del 19 agosto 2013;

4) Determinazione del Dirigente del Settore Ecologia – Tutela del Suolo e Rifiuti, della Provincia di Pordenone n. 3187 del 24 dicembre 2013;

5) autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti (articolo 208, del decreto legislativo 152/2006).

#### **Art. 4 – Rinnovo e riesame**

**1.** Ai sensi dell'articolo 29-octies, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 152/2006, la durata dell'autorizzazione integrata ambientale è fissata in **12 anni** dalla data di rilascio del presente provvedimento, salvo quanto disposto al medesimo articolo, comma 3, lettera a) e comma 4. La domanda di riesame con valenza di rinnovo deve essere presentata almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza.

**2.** Ai sensi dell'articolo 29-octies, comma 4, del decreto legislativo 152/2006, il riesame dell'autorizzazione integrata ambientale è disposto dal Servizio competente, sull'intera installazione o su parti di essa, anche su proposta delle amministrazioni competenti in materia ambientale, comunque quando si verificano le condizioni indicate ai punti a), b), c), d) ed e), del comma medesimo.

**3.** Ai sensi dell'articolo 29-quater, comma 7, del decreto legislativo 152/2006, in presenza di circostanze intervenute successivamente al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, il Sindaco del Comune interessato, qualora lo ritenga necessario, nell'interesse della salute pubblica, può, con proprio motivato provvedimento, corredato dalla relativa documentazione istruttoria e da puntuali proposte di modifica dell'autorizzazione, chiedere al Servizio competente di riesaminare l'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 29-octies, del decreto legislativo medesimo.

#### **Art. 5 – Modifiche degli impianti e variazioni gestionali**

**1.** Qualora il Gestore intenda effettuare modifiche all'impianto autorizzato, ovvero intervengano variazioni della titolarità della gestione dell'impianto, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 29-nonies del decreto legislativo 152/2006.

#### **Art. 6 – Monitoraggio, vigilanza e controllo**

**1.** Ai sensi dell'articolo 29-decies, comma 3, del decreto legislativo 152/2006, il Servizio

competente, avvalendosi di ARPA FVG, accerta:

- a) il rispetto delle condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale;
  - b) la regolarità dei controlli a carico del Gestore con particolare riferimento alla regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento, nonché al rispetto dei valori limite di emissione;
  - c) che il Gestore abbia ottemperato agli obblighi di comunicazione, in particolare che abbia informato il Servizio competente regolarmente e, qualora necessario, tempestivamente.
2. Nel rispetto dei parametri di cui al Piano di monitoraggio e controllo che determinano la tariffa e sentito il Gestore, l'ARPA FVG definisce le modalità e le tempistiche per l'attuazione dell'attività a carico dell'ente di controllo di cui al Piano stesso.
  3. Il Gestore fornisce l'assistenza necessaria per lo svolgimento di qualsiasi verifica tecnica relativa all'installazione, al fine di consentire le attività di vigilanza e controllo, in particolare il gestore garantisce l'accesso all'impianto del personale incaricato dei controlli.
  4. Ai sensi dell'articolo 29-decies, comma 6, del decreto legislativo 152/2006, l'ARPA FVG, quale ente di vigilanza e controllo, comunica al Servizio competente e al Gestore gli esiti dei controlli e delle ispezioni, indicando le situazioni di mancato rispetto delle prescrizioni e proponendo le misure da adottare.

#### **Art. 7 – Inosservanza delle prescrizioni e sanzioni**

1. La mancata osservanza delle prescrizioni autorizzatorie, o di esercizio in assenza di autorizzazione, comporta l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 29-decies, comma 9, del decreto legislativo 152/2006, nonché l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 29 quattordices, del decreto legislativo medesimo.
2. Il mancato invio nei termini della comunicazione di cui all'articolo 2, comma 2, al Servizio competente, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 52.000 euro.

#### **Art. 8 – Tariffe per i controlli**

1. Ai sensi degli articoli 3 e 6 del decreto ministeriale 24 aprile 2008, il Gestore versa ad ARPA FVG le tariffe dei controlli con riferimento a quanto stabilito agli Allegati IV e V del decreto ministeriale medesimo, all'articolo 3 della legge regionale 11/2009 e alla deliberazione della Giunta regionale n. 2924/2009. Il gestore versa le tariffe dei controlli come segue:
  - a) prima della comunicazione prevista all'articolo 29-decies, comma 1, del decreto legislativo 152/2006, allegando la relativa quietanza a tale comunicazione, per i controlli programmati nel periodo che va dalla data di attuazione di quanto previsto nell'autorizzazione integrata ambientale al termine del relativo anno solare;
  - b) entro il 30 gennaio di ciascun successivo anno per i controlli programmati nel relativo anno solare, dandone immediata comunicazione ad ARPA FVG e al Dipartimento provinciale di ARPA di Pordenone e trasmettendo la relativa quietanza.
2. Ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del decreto ministeriale 24 aprile 2008, in caso di ritardo nell'effettuazione dei versamenti di cui al comma 1, fatta salva l'applicazione, qualora ne ricorrano i presupposti, delle sanzioni previste dall'articolo 29 quattordices, commi 2 e 10 del decreto legislativo 152/2006, il Gestore è tenuto al pagamento degli interessi nella misura del tasso legale vigente con decorrenza dal primo giorno successivo alla scadenza del periodo previsto dall'articolo 6, comma 1, del decreto ministeriale 24 aprile 2008.
3. Ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto ministeriale 24 aprile 2008, il Gestore in caso di

chiusura definitiva dell'impianto, ne dà tempestiva comunicazione al Dipartimento provinciale di ARPA di Pordenone, al fine di consentire l'adeguamento della programmazione dei controlli. Fino all'invio di tale comunicazione il Gestore dell'impianto è tenuto ad effettuare i versamenti delle somme previste per i controlli, nei tempi indicati dal presente articolo.

### **Art. 9 – Disposizioni finali**

- 1.** Copia del presente decreto è trasmessa alla Eco Sinergie Società Consortile a Responsabilità Limitata, al Comune di San Vito al Tagliamento, alla Provincia di Pordenone, ad ARPA FVG, ad ARPA Dipartimento provinciale di Pordenone, all'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 5 "Friuli Occidentale", al Consorzio per la Zona di Sviluppo Industriale Ponterosso e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
- 2.** Ai sensi dell'articolo 29-quater, comma 13 e dell'articolo 29-decies, comma 2 del decreto legislativo 152/2006, copia del presente provvedimento, di ogni suo aggiornamento e dei risultati del controllo delle emissioni richiesti dalle condizioni del presente decreto, è messa a disposizione del pubblico per la consultazione presso la Direzione centrale ambiente ed energia, Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico, in TRIESTE, via Giulia, 75/1.
- 3.** Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, dal ricevimento del presente decreto.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

dott. ing. Luciano Agapito

documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs 82/2005